

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE
“GARGANO VITA-MUTUA DEL
CREDITO COOPERATIVO”



INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

-ART.1 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

-ART.2 (CONTENUTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE)

-ART.3 (LUOGO E TEMPO DELL'ADUNANZA)

-ART.4 (PUBBLICITA' DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE)

CAPO III-RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

-ART.5 (DELEGHE DI VOTO)

CAPO IV- COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

-ART.6 (LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA)

-ART.7 (VERIFICA DEGLI INTERVENTI)

-ART.8 (PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

-ART.9 (VERIFICA DEL QUORUM COSTITUTIVO)

-ART.10(APERTURA DEI LAVORI)

CAPO V- DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

-ART.11 (ILLUSTRAZIONE DELLE MATERIE DA TRATTARE)

ART.12(DISCUSSIONE)

CAPO VI –VOTAZIONI ASSEMBLEARI

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI COMUNI

-ART.13(OPERAZIONI PREPARATORIE)

-ART.14 (ORGANIZZAZIONE DELLA VOTAZIONE)

PARTE SECONDA: ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

-ART.15(DIRITTO DI CANDIDARSI)

-ART.16 (COMMISSIONE ELETTORALE)

-ART.17 (PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE)

-ART.18 (REQUISITI PER CANDIDARSI COME AMMINISTRATORE E SINDACO)

-ART.19(MODALITA' DI VOTAZIONE)

CAPO VII –SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

-ART.20(SCRUTINIO)

-ART.21 (PROCLAMZIONE)

CAPO VIII- CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITA' SUI LAVORI

-ART.22 (CHIUSURA DEI LAVORI)

-ART.23(PUBBLICITA' DEI LAVORI)

CAPO IX –DISPOSIZIONI FINALI

-ART.24 (MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE)

-ART.25(PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO)

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali di "Gargano Vita-Mutua del Credito Cooperativo", o più semplicemente "GARGANO VITA" che nel seguente regolamento viene indicata, per brevità, con la parola "Associazione" o "Mutua".

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2

(Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare.
2. All'avviso di convocazione può essere allegata un'informativa ritenuta utile dal Consiglio di amministrazione per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è permesso rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

Articolo 3

(Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno della Provincia ove può operare la Mutua. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione e assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 4

(Pubblicità dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi via posta ordinaria o elettronica o telefax o consegna a mano purché l'indirizzo/recapito risulti, nel libro degli associati a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante sulla rispettiva scheda anagrafica, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.
2. Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.
3. L'avviso di convocazione può essere affisso in modo visibile nella sede sociale - ove presenti, nelle succursali della Banca e pubblicato sul sito istituzionale della Mutua nella rete internet.

CAPO III-RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5

(Deleghe di voto)

1. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante.
2. Le deleghe di voto sono autenticate dal Presidente, da altri membri del Consiglio di amministrazione della Mutua.
3. Ogni socio può ricevere non più di una delega.

CAPO IV- COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6

(Legittimazione all'intervento in assemblea)

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultino iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci e non siano in mora nei versamenti dei contributi associativi ordinari e straordinari.
2. Possono intervenire altresì altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile o dal Consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori.

Articolo 7

(Verifica degli interventi)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno 30 (trenta) minuti prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Gli incaricati, verificata la legittimazione all'intervento, consegnano a ogni socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui.
3. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento in assemblea o sul numero di voti esercitabili decide il Presidente dell'assemblea.
4. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nei luoghi destinati a seggio elettorale, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'assemblea.

Articolo 8

(Presidente dell'Assemblea)

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, il vice Presidente o, in mancanza o nell'assenza di quest'ultimo da persona designata dal Consiglio, su previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9

(Verifica del quorum costitutivo)

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati nell'adunanza.

2. L'assemblea straordinaria è valida per prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione quando è presente e rappresentato almeno un decimo degli associati.

Articolo 10 (Apertura dei lavori)

1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.
2. L'assemblea, su proposta del Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario dell'assemblea, e un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
3. Il segretario può farsi assistere da persone di fiducia, avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V- DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)

1. Il Presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 12 (Discussione)

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio, salvo diversa specifica autorizzazione del Presidente, può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il medesimo non dichiara chiusa la discussione.
3. Il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il Presidente o la persona eventualmente delegata dal Consiglio di amministrazione a trattare la materia rispondono normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI –VOTAZIONI ASSEMBLEARI
PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13

(Operazioni preparatorie)

1. Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci eventualmente esclusi ai sensi del quarto comma dell'art.8.

Articolo 14

(Organizzazione della votazione)

1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
4. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.
5. Il seggio elettorale, composto dal Presidente del seggio e dagli scrutatori nominati dall'assemblea, in caso di rinnovo delle cariche sociali, si costituisce all'inizio dei lavori assembleari. Fino alla proclamazione dei nuovi eletti restano in carica il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori e i sindaci uscenti.

PARTE SECONDA: ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 15

(Diritto di candidarsi)

1. Ogni socio ha il diritto a candidarsi alla carica di amministratore, di sindaco o probiviro avendo i relativi requisiti.
2. Gli amministratori sono rieleggibili una sola volta.
3. I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente nella prima riunione utile.

Articolo 16

(Commissione elettorale)

1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione nomina una commissione elettorale composta da tre soci.
2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.

Articolo 17

(Presentazione delle candidature)

1. Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Mutua e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro il 10° giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art.5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:
 - a) attestazione di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;

- b) impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza richiesta, nella consapevolezza delle correlate responsabilità.
3. Il consiglio di amministrazione riceve le candidature e le consegna alla commissione elettorale.
 4. Sono designati dai soci sostenitori e scelti, in ogni caso, tra gli associati ordinari, il Presidente del Collegio Sindacale e rispettivamente tre membri del Consiglio di Amministrazione (se sono sette), quattro (se sono nove), cinque (se sono undici).

Articolo 18 **(Pubblicazione dei nominativi dei candidati)**

1. L'elenco di tutti i candidati è affisso nella sede sociale, pubblicato sul sito istituzionale della Mutua nella rete e affisso nei locali in cui si svolge l'assemblea dei soci.

Articolo 19 **(Modalità di votazione)**

1. Il Presidente determina l'ora di inizio delle operazioni di voto. L'assemblea, su proposta del Presidente, stabilisce il termine entro cui espletare le operazioni di voto, trascorso il quale il Presidente, dopo aver consentito la votazione a tutti i soci presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e dispone l'immediato inizio dello scrutinio.
2. Il voto è espresso secondo le seguenti modalità:
 - a) mediante apposizione di un croceseugno nell'apposita casella a fianco dei nomi dei candidati, con l'effetto di attribuire un voto al/ai candidato/i scelto/i;
 - b) oltre i nomi presenti nelle liste prestampate è ammessa la facoltà di votare singolarmente anche nominativi non presenti nelle stesse, scrivendo negli appositi spazi il cognome e il nome dei soci per cui si intende votare.
3. Le schede riportanti un numero di voti superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta. Sono infine nulli i voti espressi in modo da non permettere l'individuazione univoca della volontà del votante.

CAPO VII –SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 20 **(Scrutinio)**

1. Il Presidente del seggio elettorale soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente del seggio elettorale.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.
5. La persona non candidatasi, se eletta a una o più cariche sociali, deve comunicare alla Mutua l'accettazione dell'incarico entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.
6. In caso di rinuncia da parte del candidato eletto, da esprimere entro la fine dei lavori assembleari, si intende nominato il primo dei non eletti.

Articolo 21
(Proclamazione)

1. Il Presidente proclama il risultato della votazione.
2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.
3. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

CAPO VIII- CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITA' SUI LAVORI

Articolo 22
(Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art.8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
3. Il Presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Articolo 23
(Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.
2. I risultati saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione nella rete internet.

CAPO IX –DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24
(Modificazioni del regolamento assembleare ed elettorale)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 25
(Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e sul sito istituzionale dell'associazione nella rete internet.

Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci il 26 giugno 2017